



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 61 del reg. Data 24/09/2015	OGGETTO: Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 5 del DPR 509/97, come recepito dall'art. 75 della L. R.le n. 4/2003, per l'esame ed il rilascio dei pareri sui progetti preliminari, per la realizzazione del porto turistico di Taormina in località Villagonia, da parte delle ditte "Russottifinance spa" e "K Tourisme srl", "rappresentate dai rispettivi amministratori delegati. Proposte progettuali presentate dal 2003 al 2015. Su cui sono stati acquisiti gli atti endo-procedimentali (allegati) relativi al procedimento in oggetto. In considerazione che i progetti interventi, ricadono in Taormina località Villagonia – sullo specchio acqueo e su spiaggia demaniale – contenute tra la baia di Villagonia e quella di Giardini Naxos.
---	---

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre**, alle ore 19,45 e seguenti, nel Comune di Taormina, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta pubblica, **urgente**, di **prima convocazione**, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio	X	
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra	X	
DE LUNA	Vincenza	X		VALENTINO	Carmelo	X	
TONA	Liliana	X		BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella	X		ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero	X		CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino	X		PIZZOLO	Franco	X	
RANERI	Eugenio		X	LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20

Presenti n. 18

In carica n. 20

Assenti n. 2

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott. Michelangelo Lo Monaco.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Lo Monaco e Benigni.

Il **Sindaco** relaziona in ordine a quanto rappresentato dal Comune nell'Adunanza del 18/09/2015 presso la Sezione di Controllo della Corte dei Conti.

Il Consigliere **Benigni** sostiene che il dissesto del Comune di Taormina sia un disastro per tutta la Sicilia e afferma che il continuo avvicendamento di Assessori comunali non ha consentito di garantire continuità all'azione amministrativa dell'Ente. Invita il Consiglio comunale a ritrovare l'unità per salvare la Città, rinviando a dopo la contrapposizione politica.

Il Consigliere **Composto** ritiene inutile aspettare le motivazioni della mancata approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in quanto i rilievi della Corte dei Conti erano già noti. Sostiene che la responsabilità sia di chi non ha posto in essere le azioni necessarie a superare i rilievi della Corte dei Conti.

Il Consigliere **Longo** sostiene che la mancata approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale abbia anche delle motivazioni sottese e rileva che la disastrosa situazione finanziaria del Comune era già nota al Sindaco al momento della candidatura. Invita il Sindaco a non ritardare, ulteriormente, nell'assumere quelle decisioni che possono ancora salvare la Città.

Il Consigliere **Corvaia** sostiene che la responsabilità della mancata approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale sia del Sindaco. Invita l'Assessore Ciona alle dimissioni. Ritiene che le motivazioni della mancata approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale coincidano con i rilievi fatti, negli ultimi due anni e mezzo, dalla Corte dei Conti.

Il Consigliere **Lo Monaco** afferma che solo la magistratura contabile potrà stabilire di chi sia l'eventuale responsabilità della mancata approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Sostiene che molte delle pregresse situazioni debitorie dell'Ente sono emerse solo a seguito delle sue dichiarazioni.

Il Consigliere **Valentino** auspica che il Comune abbia ancora i margini per evitare il dissesto finanziario e ricorda gli sforzi che sono stati profusi, dall'Amministrazione Turiano in poi, per risanare il bilancio dell'Ente. Invita tutti all'unità per salvare la Città.

Nel corso della discussione è uscito dall'aula il Consigliere Corvaia (presenti n. 17).

Il **Presidente** propone di prelevare la trattazione degli argomenti relativi ai punti iscritti ai numeri 1 e 2 dell'O.d.G. aggiuntivo urgente di cui alla nota prot. n. 16943 del 23/09/2015.

Il **Presidente** pone in votazione il prelievo della trattazione degli argomenti relativi ai punti iscritti ai numeri 1 e 2 dell'O.d.G. aggiuntivo urgente di cui alla nota prot. n. 16943 del 23/09/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli, n. 6 voti contrari (Tona, Longo, Benigni, De Luna, Caltabiano e Composto) e n. 2 astenuti (Moschella e Valentino), resi per alzata di mano;

DELIBERA

DI PRELEVARE la trattazione degli argomenti relativi ai punti iscritti ai numeri 1 e 2 dell'O.d.G. aggiuntivo urgente di cui alla nota prot. n. 16943 del 23/09/2015.

Alle ore 21,00 rientra in aula il Consigliere Corvaia (presenti n. 18).

Viene posto in discussione il documento che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A".

Il **Sindaco** richiama il contenuto del documento in esame e afferma che la Città vuole sì un porto turistico, ma non quelli proposti.

Il Consigliere **Corvaia** preannuncia voto favorevole al documento allegato, sotto la lettera "A", alla presente deliberazione.

Il Consigliere **Sabato** sostiene che dall'approvazione del documento in esame potrebbero scaturire contenziosi per l'Ente e preannuncia la propria astensione.

Il Consigliere **Composto** preannuncia voto favorevole al documento allegato, sotto la lettera "A", alla presente deliberazione.

Il Consigliere **Benigni**, anche a nome del Consigliere Longo, ritiene prevalente l'interesse a salvaguardare il territorio.

Il Consigliere **Brocato** auspica che il Consiglio comunale si esprima all'unanimità e preannuncia voto favorevole al documento allegato, sotto la lettera "A", alla presente deliberazione.

Il **Presidente** pone in votazione il documento allegato, sotto la lettera "A", alla presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 17 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Sabato), resi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE il documento allegato, sotto la lettera "A", alla presente deliberazione.

II SINDACO

Vista

- la nota del D.G. dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – *Dipartimento dell' Ambiente – Servizio 5 – Demanio Marittimo* prot. 37825 del 12.08.2015, assunta al protocollo dell' Ente al n. 14795 in data 13.08.2015, con la quale ha indetto la **Conferenza di Servizi**, ai sensi dell'art. 5 del DPR 509/97 come recepito dall' art. 75 della L.R.le n. 4/2003, per l'esame ed il rilascio dei pareri sui progetti *preliminari*, per la realizzazione del **porto turistico di Taormina** in località Villagonia, da parte delle Ditte " *Russottifinance spa* " e " *K. Tourism srl* " rappresentate dai rispettivi amministratori delegati;

PREMETTE e OSSERVA che

- nella predetta nota, la Conferenza di Servizi (*brevitur C d S*) era indetta dal D.G. per il giorno 30.09.2015, presso il Vs. Dipartimento in via Ugo La Malfa n. 169, *contrariamente alla data del 21.09.2015 già precedentemente concordata ed autorizzata presso la sala Consiliare del Comune di Taormina per il 21.09.2015;*
- Il **Sindaco**, con nota prot. n. 14824 del 14.08.2015 trasmessa al Dirigente Generale del Dipartimento, ribadiva e confermava - che *per motivi logistici* - lo svolgimento della **C d S** era opportuno che si svolgesse presso *la sala Consiliare del Comune di Taormina per il giorno 21.09.2015*, così come *precedentemente concordato ed autorizzato;*
- il D.G. del Dipartimento ARTA ha riscontrato la nota del Sindaco prot. 14824/2015, di cui al precedente punto, tant'è che l' UTC ha richiesto alla Presidenza del C.C. (con prot. 225 del 11.09.2015) l'utilizzo della Sala del Consiglio per lo svolgimento della C d S per il giorno 5 ottobre p.v. ore 10.00 e seguenti;

Tutto ciò premesso ed osservato è opportuno *un ordine logico di trattazione* al fine di individuare un indirizzo **conclusivo**, da parte del Consiglio Comunale, **sull'argomento in questione** in considerazione delle seguenti principali argomentazioni:

- a) le (due) società " *Russottifinance spa* " e " *K. Tourism srl* ", sull'argomento in parola, hanno modulato (dal 2003 al 2015) *diverse proposte progettuali e, a seguito dei contenziosi legali instaurati innanzi al TAR di CT*, si sono svolte le Conferenze di Servizi ex art. 5 del DPR 509/97, come recepito dall' art. 75 della L.R.le n. 4/2003, i cui *contrastati esiti* sono riportati nei (*diversi*) verbali delle sedute svolte e il contenuto, qui di seguito, si intende integralmente riportato e trascritto (*cofr. Verbali delle C d S dal 2010 al 2015 con allegati pareri resi dai vari Enti*);
- b) gli **Enti** coinvolti al rilascio dei prescritti **pareri**, *preventivi e prodromici per la definizione dell'iter endo procedurale delle attività da porre in essere per la realizzazione delle opere marittime ed edilizie prospettate dalle due società " Russottifinance spa " e " K. Tourism srl "*, si sono pronunciati, su entrambi i progetti, in maniera contraria con articolati pareri di cui si specificherà meglio in seguito;
- c) Il **Consiglio Comunale**, sull'argomento, ha **vergato** (dal 1992 al 2015) apposite Delibere, il cui contenuto di seguito si intende integralmente riportato e trascritto, con dettagliati "**atti di indirizzo**" a cui si sarebbero dovuti ispirare i progettisti, dei *soggetti promotori*, nella redazione delle proposte progettuali mentre, viceversa, i proponenti non hanno tenuto conto;

- d) Le **Delibere** di Consiglio di *maggior rilievo*, sull'argomento in decisione, sono:
- *Delibera di CC n. 54 del 11.08.1992 - DETERMINAZIONE SCHEMA DI MASSIMA P R G (variante generale)*;
 - *Delibere di CC (n. 10 del 10.03.2005)- (n. 59 del 2.10.2009 e n. 61 del 12.10.2009) e (n. 21 del 07/05/2015)*;

e) Le (*due*) società proponenti hanno prospettato, contrariamente agli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale, delle soluzioni progettuali **non attinenti** che prevedono **una profonda trasformazione dei luoghi sia per le opere marittime che per quelle di terra** che intenderebbero realizzare sulla *Baia di Villagonia*. Infatti le progettate *volumetrie*, per lo più, sono previste con occupazione dell'arenile del demanio incidendo, inoltre, su ambiti territoriali con diversa destinazione urbanistica quale è, per l'appunto, quella che ricade nel Comune di Taormina e quella nel Comune di Giardini le cui previsioni urbanistiche, dettate dai rispettivi P.R.G., **non sono coincidenti**. E al riguardo cronologicamente si elencano:

- I. gli atti con gli elaborati grafici allegati alle richieste presentate dalle società *"Russottifinance spa"* e *"K. Tourism srl"*
- II. *la relazione istruttoria a firma del responsabile dell' UTC (rup), Ing. Massimo Puglisi resa con nota prot. 15440 del 3.11.2010 con i pareri, preliminari e prodromici, allegati e resi dai vari Enti interessati;*
- III. **Ritenuto che** *la relazione istruttoria del UTC - di cui al precedente articolato - non si condivide*, in quanto **non tiene conto né degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale di Taormina, né delle motivazioni contrarie indicate nel parere reso dall' UTC di Giardini Naxos (in nome e per conto del Sindaco) con nota prot. 14808 del 8/7/2010 (allegata alla CdS del 8/7/2010) e successiva nota prot. 19606 del 20.09.2010, che qui di seguito si intendono richiamate e trascritte .**
- IV. **Considerato che**, il responsabile dell' ufficio tecnico (ing. Puglisi), **non ha tenuto conto né gli indirizzi del Consiglio Comunale, né quelli dettati dall'Amministrazione, tant'è che il Sindaco ha ribadito nella seduta del 7/7/2014, al Presidente della CdS e agli intervenuti, l'intendimento contrario sia del Consiglio sia della Amministrazione e della città, su entrambe le proposte progettuali, sintetizzando - in quella sede - la profonda trasformazione che la Baia di Villagonia subirebbe se, malauguratamente, fosse realizzata una delle due proposte progettuali in argomento;**
- V. **Visti ed esaminati i pareri rilasciati dai vari Enti**, (*ARTA Palermo dipartimento Ambiente serv. 5; Soprintendenza ai BB. CC. AA. Di Messina; La Soprintendenza del mare di Palermo; R.F.I. Ferrovie dello Stato; Capitaneria di Porto di Messina; ARTA di Palermo dipartimento Urbanistica; La Provincia di Messina; Il Comune di Giardini Naxos e il responsabile dell' UTC; L' Agenzia delle Dogane di Messina; L'ASP di Taormina; il Comando zona Fari Sicilia di Messina; Il Comando Marittimo Autonomo Sicilia (Augusta); Società Sistemi Urbani srl - Gruppo Ferrovie dello Stato - Roma;* resi con diverse note come allegati nei (diversi) verbali delle CdS e che, qui di seguito, si intendono tutti richiamati, riportati e trascritti;

- VI. **Visto il P R G vigente** del Comune di Taormina con le Norme di Attuazione allegate, approvato con D.A. n. 54/76; e le previsioni della “ *variante generale del PRG* “ approvata con Delibera di C. C. n 23 del 08/03/2004;
- VII. **Preso Atto** della nota prot. 13741 del 10.06.2015 trasmessa a questo Ente, *dall'Assessorato del Territorio e Ambiente (Dipartimento Urbanistica) serv. 3* avente oggetto: – *Comune di Taormina – Revisione Generale del P.R.G. e del Regolamento Edilizio – Delibera di adozione del 08/03/2004 n. 23; inviata p.c. a tutti i consiglieri comunali* e che, qui di seguito, si intende integralmente riportata e trascritta;
- i. **Atteso che** dalla nota predetta si evince – *inequivocabilmente* – che gli elaborati di piano relativi alla “ *revisione generale del PRG* “ **vengono restituiti per essere aggiornati in conformità alle norme di legge e secondo gli adempimenti dettati nella circolare DRU n. 2/1998 e del D.D.G. n. 385 del 18/12/2014 e riadottati (dal C. C.) in conformità alle procedure di legge (artt. 3 e 4 della L. R.le n. 71/78);**
- VIII. **Viste** le Leggi *urbanistiche* Nazionali e Regionali vigenti in materia, con le circolari e i pareri resi dall' ARTA di Palermo anche sui quesiti specifici, richiesti dal Comune di Taormina, in ordine ai chiarimenti interpretativi sulle N. di A. del P.R.G., e che qui di seguito si intendono (tutti) richiamati, riportati e trascritti;

Considerato che qualsiasi trasformazione urbanistica del territorio residua ed è di competenza del Consiglio comunale (ex multis Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza del 26.11.2013)..... **La competenza sulla pianificazione urbanistica e' di esclusiva competenza del Consiglio comunale, anche quando è chiamato a deliberare su una proposta del competente dirigente e anche se questa è stata istruita tramite conferenza di servizi.**

Per le premesse con i motivi sopra indicati, preso atto dei *pareri* resi dai vari Enti, indicati nel precedente punto V), allegati nelle (diverse) C d S, in considerazione che le *due* proposte progettuali vanno valutate con particolare rigore in considerazione della bellezza e fragilità del luogo, quale è per l'appunto *la Baia con l'arenile demaniale di Villagonia* oltre al plesso della *Stazione Ferroviaria*

IL SINDACO

Propone al Consiglio Comunale

La Deliberazione avente ad oggetto:

Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 5 del DPR 509/97, come recepito dall' art. 75 della L.R.le n. 4/2003, per l'esame ed il rilascio dei pareri sui progetti preliminari, per la realizzazione del porto turistico di Taormina in località Villagonia, da parte delle Ditte “ Russottifinance spa ” e “ K. Tourism srl “ rappresentate dai rispettivi amministratori delegati. Proposte progettuali presentate dal 2003 al 2015. Su cui sono stati acquisiti gli atti endo procedimentali (allegati) relativi al procedimento in oggetto.

In considerazione che, i progettati interventi, ricadono in Taormina località di Villagonia – sullo specchio acqueo e su spiaggia demaniale - contenute tra la baia di Villagonia e quella di Giardini Naxos .

Ditte richiedenti: *Russottifinance spa e K. Tourism s.r.l.*

V I S T A la *proposta* di Deliberazione per il Consiglio Comunale

VISTO l'art. 9 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 22/01/2004, n.42 con s.m. e i.;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 8470 del 4 dicembre 2009 della Regione Siciliana – Ass.to dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione;

VISTO il P.R.G. vigente, approvato con il D.A. n. 54/76;

VISTA la Variante generale al P.R.G. adottata, con diversi emendamenti, dal Consiglio Comunale con la delibera n. 23 del 08/03/2004, **non approvata dalla Regione**; e Preso atto del contenuto della *Relazione Generale*, così come *elaborata dal gruppo di progettazione*, ed allegata alla deliberazione del C.C. n. 23 del 08/03/2004 relativa alla "Adozione Revisione Generale del P.R.G.";

VISTA la Legge R.le n. 71/78 e s. m. e i.;

VISTO la Legge R.le n. 37/85 e s. m. e i.;

VISTO il *Piano Territoriale Paesistico* (adottato in data 04/12/2009);

CONSIDERATO *che qualsiasi trasformazione urbanistica del territorio è di competenza del Consiglio comunale* (ex multis *Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza del 26.11.2013*)..... **La competenza sulla pianificazione urbanistica e' di esclusiva competenza del Consiglio comunale, anche quando è chiamato a deliberare su una proposta del competente dirigente e anche se questa è stata istruita tramite conferenza di servizi.**

ATTESO che i (due) progetti preliminari, per la realizzazione del porto turistico di Taormina in località Villagonia, da parte delle Ditte " Russottifinance spa " e "K. Tourism srl", sono viziati sotto diversi profili per i seguenti motivi:

1. Le richieste in argomento *contestualizzano* l'approvazione di (due) proposte le cui opere marittime e quelle di terra contrastano sia con le Norme di Attuazione, sia con i restanti parametri della zona del P.R.G. così per come approvati con il D.A. n. 54/76 (in vigore);
2. **l'indice di edificabilità** per tale(i) zona(e), *specchio acqueo antistante la baia di Villagonia e arenile demaniale (spiaggia)*, **non consente** la realizzazione delle opere e dei manufatti con relative volumetrie che, entrambe le due società, intenderebbero conseguire così come **non sono** rispettati i restanti parametri edilizi (inderogabili) della zona;
3. **Il protocollo di intesa** (a suo tempo intercorso tra il Comune di Taormina e le Ferrovie dello Stato) interessa aree, o porzioni di aree, di proprietà delle FF.SS. relativo alle opere prospettate nei progetti in argomento e, in ogni caso, il **parere** del predetto Ente (FF.SS.) reso con nota 11/08/2010 **è contrario**;
4. **le opere e i manufatti** previste, *a mare e a terra*, da entrambi i progetti, **non sono conformi** alle " *tutele* " contenute ed indicate nel **Piano Territoriale Paesistico** (*adottato in data 04/12/2009*) e che, in ogni caso, esplica la validità e l'efficacia sino a quando le previsioni non saranno modificate dal Decreto approvativo emesso dall'

Assessorato competente e al quale, eventualmente, dovrebbe “ confermare e conformarsi “ la procedura di modifica del PRG vigente di Taormina;

5. **La concessione dell'area demaniale (a mare e a terra)** da parte del Demanio Marittimo **non è stata rilasciata**; e tale *concessione*, allo stato, è **preclusa ed inibita** in presenza dei pareri *negativi (contrari)* circostanziati, ed esaustivamente motivati, *rilasciati dalla Soprintendenza BB. CC. e AA. di Messina e quella del Mare di Palermo* per come si legge nei (numerosi) provvedimenti esistenti agli atti del procedimento in parola;

Per Tali Motivi

Visti e Richiamati tutti i **pareri contrari**, vergati nei diversi provvedimenti, dalla *Soprintendenza BB. CC. e AA. di Messina* (prot. 4627 del 03/07/2014 con rif.to a nota 266 del 01/07/14) e quella *del Mare di Palermo* (prot. 885 del 03/07/2014); nonché la nota di prot. n. 3570 del 18/10/2001 relativa alla “ *tutela archeologica (ex L. 10/91)* “ della Baia di Giardini Naxos, che ricomprende anche quella di Villagonia sino a Capo Taormina, sottoscritta dalla *Soprintendenza sez. Archeologica*; **pareri contrari** che si condividono e che qui di seguito si intendono richiamati riportati e trascritti;

Vista la nota prot. 41972 del 17/09/2014 del **serv. 3 dipartimento Ambiente dell' ARTA di Palermo**, trasmessa a codesto Comune, con le perplessità manifestate nel testo dal predetto Dipartimento, il cui contenuto si condivide e qui di seguito si intende riportato, richiamato e trascritto;

Visti i contenuti e le motivazioni dei **pareri contrari**, resi dal Comando dei VV. FF. di Messina, delle FF.SS. di Roma e di tutti gli altri Enti, indicati nel precedente articolato *punto V*), tutti allegati nelle diverse sedute di C d S;

Ritenuto che le argomentazioni *pregiudiziali* di cui sopra in conformità alle norme di legge vigenti, e a seguito dei **pareri contrari** resi dai vari Enti in sede di CdS, il **Consiglio Comunale deve valutare** – in via *preliminare* - l'opportunità di *variare le Norme Tecniche di Attuazione e le previsioni del P.R.G. vigente* (cioè quello approvato con il D.A. n. 54/76), in considerazione a quanto riportato al precedente punto VII) lettera “ i “, attraverso una **variante ordinaria** avente valenza “*erga omnes*” con le procedure e in conformità previste con gli artt.li 3,4,5 della Legge R.le 71/78 e s. m. e i., e con le “ *tutele* “ contenute ed indicate nel **Piano Territoriale Paesistico** (adottato in data 04/12/2009) e che **esplica la validità e l'efficacia sino a quando le previsioni non saranno modificate dal Decreto approvativo emesso dall' Assessorato competente e al quale, eventualmente, dovrebbe confermare e conformarsi la procedura di modifica (variante) del PRG vigente di Taormina;**

Solo dopo **l'attivazione e l'approvazione** di tale **variante ordinaria** al P.R.G. , eventualmente, potrebbe(ro) valutarsi proposte “alternative” rispetto a quelle oggi prospettate, in conformità ai **nuovi parametri** che dovrebbero essere assegnati all'intera *zona “F5 spiagge”* così come delimitate ed individuate nel P.R.G. vigente oltre alle restanti opere previste a mare.

Le (due) proposte di progetto così come formulate oggi, *con le motivazioni si qui rese e per i restanti approfondimenti che nel seguito si esporranno*, **non sono**

conducenti al territorio per le valenze paesaggistiche e naturali che lo stesso riveste e che, nel passato, sono state apprezzate da illustri personaggi e studiosi. Le volumetrie, prospettate con i progetti, sono in **contrasto con le Norme Urbanistiche vigenti oltre a tutte le, ulteriori, puntuali motivazioni contrarie**, assorbite e condivise da questo proponente, rese nei pareri dagli Enti che, *esaustivamente*, si sono espressi in merito alla vicenda che ci occupa.

Il Sindaco

fatte queste precisazioni e *in contrapposizione al parere favorevole*, reso dal responsabile dell' UTC sull'argomento in esame, esplicita il **proprio parere contrario** – unitamente all'amministrazione - *invitando il Consiglio Comunale a condividerlo sotto i diversi profili e così per come segue:*

1. sugli aspetti tecnici inerenti i (due) Progetti proposti:

- A. Il **Protocollo di intesa**, per come a suo tempo sottoscritto in data 11/11/2002 tra il Comune e le Ferrovie dello Stato, è **decaduto** ed altro non era che un accordo per definire gli incumbenti, con le varie fasi del procedimento amministrativo, individuando le possibili procedure di "favor" previste dalla normativa vigente (*art. 14 bis c. 1 Legge 241/1990, art. 5 D.P.R. 447/1998 per come recepiti dall' art. 37 della L. R.le n. 10/2000*) e nulla di più.
- B. Le **conferenze di servizio**, che si sono svolte in varie date per come si legge dall'esame dei relativi verbali, evidenziano le perplessità e/o la **non fattibilità** (con motivazioni diverse) delle opere previste *da entrambi i progetti* e che i diversi Enti coinvolti rassegnano nei loro pareri.

Approfondendo ancor più il tema in argomento va evidenziato che:

- l'inserimento di "consistenti" **opere marittime**, da realizzarsi nello specchio acqueo della baia di Villagonia, oltre alle *notevoli volumetrie* da realizzarsi su area demaniale e, se realizzate, avrebbero effetti negati al territorio e al paesaggio e per l'eco sistema ambientale marino, senza tralasciare il contesto urbanistico che la *baia di Villagonia riveste in quell'ambito*; a sottacere poi delle *altre volumetrie* previste con l'occupazione di aree di proprietà delle FF.SS. e che, *allo stato*, nessuna delle società proponenti dimostra di avere né l'uso né la concessione;
- altra ragione, *ancor più evidente*, residua sul presupposto *che le opere, così per come progettate, ricadono su ambiti (e/o porzioni) di territorio contigui a due comuni*, Taormina e Giardini, aventi diverse **caratteristiche urbanistiche** per come previste nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica. Su tale presupposto pertanto **non sarebbe possibile, da parte del consiglio comunale, esprimere assenso all'approvazione di una delle due proposte in esame**, atteso che un elementare principio di ragionevolezza vuole che, *ove ricorrendone le condizioni*, sia necessario mutare le norme tecniche d'attuazione dello strumento urbanistico vigente, vada adottata una **variante ordinaria avente valenza "erga omnes"** piuttosto che ricorrere all'approvazione di un **progetto in contrasto** con quanto previsto dalle previsioni urbanistiche in vigore (venendo incontro all'interesse, sia pure legittimo (?), di un singolo privato).
- Sul punto **ogni commento è superfluo** nel senso che il **Consiglio Comunale**, ancor prima di procedere all'esame della proposta di delibera, **deve valutare l'opportunità realizzativa delle proposte presentate dalle (due) società, con le dovute consequenzialità**

di introdurre una nuova **“variante ordinaria”** per - tutte - le zone del P.R.G. individuate F 5 (Spiagge) oltre a prevedere ulteriori deroghe per le aree di proprietà delle FF. SS. incluso l'edificio attuale destinato a stazione vincolato, di recente, da parte della Soprintendenza, con le procedure previste dagli artt. 3,4,5 della L. R.le 71 del 27/12/1978 che tenga conto e tuteli gli interessi generali (erga omnes) e non già quelli, seppur legittimi, di un singolo privato.

Tale **“variante”** dovrà *modificare i parametri* delle attuali Norme di Attuazione e cioè: *l'indice di edificabilità, il rapporto di copertura, le altezze massime e le distanze dai confini* etc. etc.; per non creare, per l'appunto, quelle **sperequazioni** che **potrebbero esporre il Comune a possibili richieste di risarcimento di danno da parte dei soggetti (diversi) a cui, in passato, è stata negata ogni possibilità edificatoria** a seguito dell'approvazione del PRG intervenuto dal 1976.

A quanto sopra e sulla scorta della documentazione in atti non possono sottacersi o sottovalutarsi altre importanti questioni, *nella malaugurata ipotesi che una delle due proposte progettuali venisse realizzata nel sito in esame*, quali:

- ✓ *L'alterazione dell'eco sistema marittimo* a seguito delle mutate condizioni dell'attuale battimetria;
- ✓ A fronte delle previste **nuove volumetrie** (a mare e a terra) *il notevole incremento dei consumi idrici, oltre a quello del sistema di smaltimento dei reflui*, che in entrambi i casi sono già di per sé carenti e insufficienti;
- ✓ Basti considerare, *per quanto concerne la proposta formulata dalla “K.Tourism”* per come si evince (dalla tav. EB.02), che per la realizzazione delle opere verrebbe impegnato **uno specchio acqueo di 98.960 mq.** (vale a dire una superficie acquee occupata da 990 appartamenti di 100 mq. cadauno) di cui **mq. 46.350 occupati da opere** (pari al 46,83 % della superficie complessiva) e una superficie demaniale di mq. 12.260 (!) .

CONSIDERATO che per fattispecie congiunte relative alle due proposte si riscontra una *insuperabile discrasia*, né è condivisibile, per ovvie ragioni, il parere favorevole, reso inaudita altera parte, dall'ufficio tecnico, nel senso che l'applicazione di una norma di *“ favor “ non può riguardare la variazione dei parametri urbanistici*, riconducibili al singolo privato bensì, *per tutte le articolate argomentate motivazioni precedentemente esposte*, e in considerazione della vicinanza di due territori con diversa programmazione urbanistica, essendo necessario attivare la **variante ordinaria** che deve riguardare e tutelare **un interesse generale incardinando il procedimento con la norma di riferimento prevista dagli artt. 3,4 e 5 della Legge R.le 71/78 con s. m. e i. .**

E nel caso si ritenesse opportuno attivarla, tenuto conto *delle risultanze delle precedenti conferenze di servizio ed esaminati le condizioni/motivazioni resi nei singoli pareri rilasciati dai vari Enti*, **non** potrebbe riguardare **l'attuale singola proposta progettuale** in quanto si porrebbe **in contrasto** sia con le norme di legge in vigore, sia con gli **interessi generali** della città.

Considerato che la pianificazione URBANISTICA della città è normata da:

- **Piano Regolatore Generale** (elaborati grafici) con le N. di A., approvate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con il D.A. n. 54/76;

- Variante generale al P.R.G., non approvata dalla Regione, è stata adottata, con diversi emendamenti, dal Consiglio Comunale con la delibera n. 23 del 08/03/2004.
- Preso atto del contenuto della *Relazione Generale*, così come elaborata dal gruppo di progettazione, ed allegata alla deliberazione del C.C. n. 23 del 08/03/2004 relativa alla "Adozione Revisione Generale del P.R.G.";
- Viste le Leggi urbanistiche, Nazionali e Regionali vigenti in materia, con le circolari e i pareri resi dall' ARTA di Palermo anche sui quesiti specifici, richiesti dal Comune di Taormina, in ordine ai chiarimenti interpretativi sulle N. di A. del P.R.G., e che di seguito si intendono richiamati e trascritti;
- VISTO il *Piano Territoriale Paesistico* (adottato in data 04/12/2009);
- ESAMINATA la documentazione con le proposte presentate dalle Ditte "Russottifinance spa" e "K. Tourism srl" rappresentate dai rispettivi amministratori delegati;
- **V I S T I e Richiamati** i pareri rilasciati dai vari Enti, in particolare:
 - i pareri contrari, vergati nei diversi provvedimenti, dalla Soprintendenza BB. CC. e AA. di Messina (prot. 4627 del 03/07/2014 con rif.to a nota 266 del 01/07/14) e quella del Mare di Palermo (prot. 885 del 03/07/2014); nonché la nota di prot. n. 3570 del 18/10/2001 relativa alla "tutela archeologica (ex L. 10/91) " della Baia di Giardini Naxos che ricomprende anche quella di Villagonia sino a Capo Taormina, da parte della Soprintendenza sez. Archeologica; che si condividono e che qui di seguito si intendono richiamati riportati e trascritti;
 - La nota prot. 41972 del 17/09/2014 del serv. 3 dipartimento **Ambiente dell' ARTA di Palermo**, trasmessa a codesto Comune, con le perplessità manifestate nel documento dal predetto Dipartimento, il cui contenuto si condivide e qui di seguito si intende riportato, richiamato e trascritto;
 - I contenuti con le motivazioni rese, nei pareri contrari, dal Comando dei VV. FF. di Messina - FF.SS. di Roma e di tutti gli altri Enti, indicati ed allegati nelle diverse sedute di Conferenza di Servizi;

Considerato che, entrambe le società, non hanno prodotto alcuna convenzione relativa alla statuizione degli impegni che, eventualmente, intenderebbero assumere nei confronti del Comune e degli Enti che dovrebbero concedere le aree demaniali e/o di proprietà delle FF.SS, anzi vi è parere contrario di quest'ultima per la realizzazione di tali opere;

Il Sindaco

Per i su esposti motivi e con le premesse e considerata di cui sopra, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

I n v i t a

il Consiglio Comunale ad un pronunciamento contrario definitivo, in contrapposizione al parere favorevole reso inaudita altera parte dal responsabile dell' UTC ing. Massimo Puglisi, in ordine alla realizzazione di un porticciolo turistico nella frazione di Villagonia del Comune di Taormina da trasmettere ed allegare alla prossima Conferenza di Servizio che si terrà prossimamente in data 05/10/2015.

Tenuto conto di un tessuto urbano che, con le sue attuali carenze, presenta fragilità che vanno tutelate e non possono essere lasciate alla *sinallagma valutazione* di un singolo (soggetto, responsabile dell' UTC, che non ha competenza in materia, e in considerazione di

imprescindibili aspetti che riguardano l'organizzazione, la pianificazione e il governo del territorio tant'è che:

1. qualsiasi trasformazione urbanistica del territorio è di competenza del Consiglio comunale (ex multis Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza del 26.11.2013)..... La competenza sulla pianificazione urbanistica e' di esclusiva competenza del Consiglio comunale, anche quando è chiamato a deliberare su una proposta del competente dirigente e anche se questa è stata istruita tramite conferenza di servizi.
2. la Baia di Villagonia riveste della precise caratteristiche e peculiarità, tali aspetti vanno *tutelate e salvaguardate*, dal punto di vista *ambientale*, per il delicato equilibrio che *l'eco sistema* rappresenta in quel luogo, **inibendo** qualsiasi iniziativa specie se a carattere speculativo quale, per l'appunto, allo stato sembrano essere entrambe le proposte progettuali;

Il voto **contrario** è *richiesto* per i successivi ulteriori presupposti:

- Le opere da realizzare (*a mare e a terra*) evidenziano **notevoli criticità** per **l'incompatibilità con i valori paesaggistici e storico culturali presenti sulle aree oggetto di intervento ponendosi in contrasto**, peraltro, con l'art. 146 del Codice (D. L.vo n. 42 del 22/01/04 e s. m. e i.), oltre alla necessaria *tutela dal punto di vista archeologico* che **il sito riveste essendo noto** che i *fondali*, compresi tra la Baia di Villagonia e Capo Schisò, sono disseminati da relitti di età "greca - romana" e sottoposti a tutela con atto prot. 878 del 16/04/2002 ai sensi del D. Lvo 490/1990 e, in considerazione che i fondali del versante meridionale della baia di Villagonia (in quanto di eccezionale interesse) sono stati sottoposti a **vincolo diretto** (D.D.G. n. 5794 del 23/05/2001) al fine di garantirne la tutela e la conservazione e sul presupposto che, il predetto vincolo, *all'art. 1 lett. d)* sancisce **l'assoluto divieto di porre in essere barriere frangiflutto e infrastrutture di porti turistici quali**, per l'appunto, quelli che si vorrebbero realizzare;
- Le **volumetrie** previste a terra, se realizzate, dovrebbero **derogare le attuali Norme Tecniche di Attuazione con i parametri edilizi e il regolamento edilizio, del P.R.G. vigente e della revisione adottata, ma ad oggi ancora non approvata** - il che *pregiudicherebbe, in termini concreti e significativi, gli standards urbanistici di quel luogo*;
- **Il provvedimento** (eventuale) **comunale derogatorio**, per tutti i motivi già espressi in narrativa, **non può pregiudicare gli standards urbanistici** generali della zona in particolare e, nel contempo, **non può stravolgere gli interessi pubblici coinvolti** - con **tutte le conseguenze negative** che si avrebbero sulla *capacità ricettiva complessiva del territorio comunale* - alla luce della pianificazione urbanistica generale vigente, e a quella della "**variante generale**" in itinere, sul presupposto anche che entrambi gli interventi, allo stato, **non si conciliano** con le infrastrutture, le esigenze ed i servizi esistenti nella frazione di Villagonia.
- Sulla valutazione **degli interessi pubblici, rilevanti per la collettività**, Il C.C. deve ponderare che la, **eventuale, variante ordinaria debba considerare l'intera zona F5 Spiagge, così come delimitata dal PRG approvato con il D.A. n. 54/76, e non, viceversa, limitarsi a derogare esclusivamente gli indici e i parametri relativi all'area** dove si vorrebbero realizzare le opere a mare e i manufatti a terra da parte delle due società proponenti. Poiché se così fosse si creerebbe una *sperquazione e una*

diseguaglianza di comportamento con altri casi che, potenzialmente, risiedono nella stessa zona.

In tal senso auspico che, il **Consiglio Comunale**, per tutte le superiori considerazioni ed indicazioni, valuti con l'argomento in esame nell'**interesse generale della città (erga omnes)** tenendo conto che l'obiettivo dovrà essere quello di raggiungere una **equità sociale** che possa, contestualmente, conciliare una **sostenibilità ambientale** commisurata alla situazione ergonomica, dell'attuale sistema " **turistico ricettivo** " e al **consumo delle risorse materiali rinnovabili congiuntamente a quelle idriche ed energetiche**.

Le emergenze con i fenomeni **idrogeologici**, già avvenute nel 2011 in provincia di Messina, e quelle verificatesi in questi giorni contestualmente alle dichiarazioni dei Rappresentanti Istituzionali, della Magistratura, della Protezione Civile possono sintetizzarsi e ricondursi al concetto:

..... " **speculazioni edilizie ed indebito arricchimento con il relativo consumo del suolo non può mettere a repentaglio l'incolumità degli essere umani.** ".... Questo è l'invito a riflettere . **Il turismo** non è fatto "solo" di metri cubi di **cemento**, ma di **servizi, qualità dell'offerta turistica, trasporti, panorami, verde e, soprattutto, qualità e sicurezza della vita.**

Ecco le motivazioni per le quali invito il Consiglio Comunale ad esprimere **parere contrario** sulle proposte di progetto presentate dalle società " **Russottifinance spa** " e " **K. Tourism srl** ".

Taormina, lì 08 Settembre 2015

Il Sindaco
Dott. Eligio Giardina

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Sig. Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Michelangelo Lo Monaco



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____ / ____ del _____ Il responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE